

***Seminario “La funzione del Collegio Sindacale nell’
attuale situazione di crisi economica”***

Giovedì, 22 novembre 2012

***Le disposizioni delle Norme di comportamento
del Collegio Sindacale***

Dott. Alberto Fioritti
Serantoni e Associati Bologna

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

IN GENERALE

- **Suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale** da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.
- Sono **norme di deontologia professionale** rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Ogni *Norma* è composta da:
 - *Principi*, corredati da *Riferimenti Normativi* essenziali e da *Criteri applicativi*, che forniscono ai sindaci gli **strumenti operativi di riferimento**, ed è accompagnata da brevi
 - *Commenti*, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le **problematiche interpretative** che più spesso emergono nella prassi.
- Sono applicabili all'organo di controllo interno sia nella sua composizione **collegiale** che **monocratica** (sindaco unico), in quanto compatibili.
- Interessano il Collegio Sindacale quale **organo di controllo societario e non quale (eventuale) Revisore Legale dei Conti** (per questo si vedano le "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei Conti").

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

LE NORME

1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI
7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE
9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI
11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli

I controlli del collegio sindacale sono effettuati sulla base **della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato.**

Il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo. Non esiste infatti un sistema di controllo adatto a tutte le imprese.

Il principio scelto infatti, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull'analisi del rischio **(risk approach)**.

Il Collegio è tenuto alla diligenza professionale

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto attribuita al collegio sindacale consiste essenzialmente nel **controllo, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell'attività d'impresa per garantire il rispetto della legge e dello statuto.**

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative, consentendo al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società.

L'obiettivo che l'attività di vigilanza sulla "corretta amministrazione" si pone consiste nell'accertare il comportamento degli amministratori, verificando che quest'ultimi effettivamente agiscano con la diligenza propria dell'incarico ricevuto.

I sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza delle scelte gestionali, le quali sono onere e compito primari dell'organo amministrativo.

Il Collegio Sindacale è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi sociali e pertanto è in grado di valutare le decisioni degli amministratori nel momento in cui vengono prese vigilando quindi durante l'attività aziendale e non ex post.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

E altresì auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo un'informativa particolarmente approfondita delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale*.

Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all'informativa sulla pianificazione economica e finanziaria relativa a iniziative rilevanti sia per novità che per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate.

Laddove l'analisi degli elementi costitutivi dei processi decisionali dovesse evidenziare dei rischi inerenti alla violazione dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente, il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni.

* In materia di continuità si segnala il Principio di Revisione n.570 che descrive gli indicatori finanziari gestionali e gli altri indicatori da prendere in considerazione per valutare il presupposto della continuità aziendale. La valutazione in materia di continuità aziendale è tutt'altro che agevole in quanto di norma si basa su elementi prospettici per loro natura incerti e richiede grande attenzione e professionalità: non sollevare il problema della continuità quando ve ne siano i presupposti è causa di responsabilità per il sindaco; sollevare il problema quando non ve ne siano i presupposti può creare danni alla Società con conseguente responsabilità del Sindaco

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.4. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

L'adozione di un **adeguato assetto organizzativo** da parte della società consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti nella società.

Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la dimensione e complessità dell'impresa, deve individuare in maniera sufficiente chiara:

- l'attribuzione delle responsabilità,
- le linee di dipendenza gerarchica,
- la descrizione dei compiti e
- la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere.

Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

Il collegio deve **valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno** sulla base di un giudizio che tenga conto delle dimensioni aziendali, della complessità del settore in cui la società opera, nonché degli obiettivi che si propone di conseguire.

I controlli del Collegio Sindacale sull'organizzazione aziendale non sono controlli ex post, ma verifiche da svolgere costantemente durante il normale corso dell'attività aziendale

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile

L'attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l'esistenza di un **adeguato sistema amministrativo-contabile** comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione contabile di tali fatti.

Si tratta, quindi, di verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari.

È utile evidenziare, infine, che **il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.**

Al fine di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna **una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale**, come precisato dalla *Norma 5.3*, alla quale si rinvia.

La Società deve essere dotata di un adeguato sistema amministrativo-contabile per fornire agli amministratori l'esatta situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa, anche al fine di comprendere tempestivamente la crisi di impresa. Il Collegio Sindacale deve verificare l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Nel caso in cui al collegio sindacale sia demandato esclusivamente l'espletamento della funzione di vigilanza sulla amministrazione e non anche la revisione legale, **il collegio sindacale è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.**

Il collegio sindacale **non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità- correttezza e la chiarezza del bilancio (fatto salvo quanto specificamente indicato dalla legge: ad esempio art. 2513 c.c. sull'accertamento della mutualità prevalente e 2545 c.c. "Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa").**

Per quanto concerne la relazione sulla gestione, l'attività di vigilanza riguarda l'accertamento della sussistenza del **contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c..**

I controlli di dettaglio sui saldi di bilancio spettano al Revisore incaricato; al Collegio spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto. In ipotesi di dubbi sulla continuità aziendale è necessario un attento confronto con il Revisore. È importante che su questo tema vi sia una coerenza tra il parere del Revisore (esempio: impossibilità ad esprimere un giudizio per grave incertezza sul presupposto della continuità) e la Relazione del Collegio.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 5.3. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale

Il collegio sindacale ha **rapporti, diretti e autonomi, con il revisore legale o con la società di revisione legale.**

In particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-*septies* c.c.), dall'altro, a partecipare alla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010).

Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno

Nel caso in cui la società abbia deciso di adottare un **sistema di controllo interno maggiormente strutturato** e di nominare un soggetto specificatamente preposto a tale funzione, quest'ultimo soggetto evidentemente **costituisce per il collegio sindacale un importante interlocutore.**

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza

Nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, **l'organismo di vigilanza a tal fine istituito costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale**; ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento.

La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l'effettiva operatività dell'organismo di vigilanza è determinata, fra l'altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, **potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale**.

Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate

Lo scambio di informazioni tra gli organi di controllo del gruppo è un'**attività particolarmente importante**. Tale importanza aumenta al crescere della dimensione del gruppo e della complessità della catena di controllo. Di conseguenza può essere necessario definire anche incontri periodici nei quali scambiarsi le informazioni più rilevanti.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la **continuità dell'impresa**, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che possano compromettere la **continuità aziendale**, ne dà comunicazione agli amministratori e può richiedere agli amministratori l'adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l'efficacia.

Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare (**ruolo propositivo**).

Importanza del fattore temporale nelle crisi d'impresa; lo stato di crisi è quello che pone a rischio la continuazione dell'attività. In presenza di indicatori che pongono in dubbio la continuità, il Collegio funge da stimolo agli amministratori per trovare rimedi; se non si attiva il Consiglio di Amministrazione, si deve attivare il Collegio stesso.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

E' opportuno indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l'attività del collegio sindacale, sia in funzione di **prevenzione**, che in funzione di **emersione tempestiva** della crisi.

Il potere di segnalare agli amministratori l'opportunità di un intervento origina sia **dall'obbligo imposto al collegio di vigilare sull'osservanza della legge** sia **dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione** da parte dell'organo di gestione.

Con riferimento alla crisi aziendale il Collegio deve intervenire come segue:

- **svolgere una attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. *Norma 3.3 e Norma 5.3*);**
- **monitorare l'attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.**

Il collegio sindacale può acquisire elementi utili dal revisore legale o dalla società di revisione legale, ove presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell'organo di controllo per l'individuazione di indicatori della crisi.

Il collegio sindacale deve vigilare attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale

Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può **convocare l'assemblea** ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la **denuncia al tribunale** ex art. 2409 c.c.

L'assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi ovvero deliberare la revoca degli amministratori.

Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482-*ter* c.c., l'assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società).

Qualora l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al tribunale ex art. 2409 c.c. al verificarsi dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

Permane, in presenza di cause di scioglimento della società e, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa istanza al tribunale secondo quanto previsto dalla *Norma* 10.9.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento *ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.*

Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale **vigila che il professionista incaricato** di attestarne la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori .

Il Collegio

- prende conoscenza del piano di risanamento;
- non è tenuto a esprimersi sul merito;
- svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica (accerta che il professionista prescelto dalla società per l'attestazione del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge) sia alla fase esecutiva (richiede notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati del piano), in particolare laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell'attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti.

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*

Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il collegio sindacale **vigila** che il professionista incaricato di attestarne l'attuabilità sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Dopo l'omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte degli amministratori.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è analoga a quanto riferito nella norma 11.3 in relazione al piano di risanamento, ma in occasione della conclusione di un accordo di ristrutturazione si intensifica sotto l'aspetto formale, poiché la legge fallimentare formalizza una serie di adempimenti ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

È, altresì, auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" emanate dal Consiglio Nazionale.

In sintesi

L'esercizio dei doveri di vigilanza del Collegio Sindacale, per mezzo dei poteri ad esso attribuiti, assume particolare importanza nell'attuale situazione di crisi.

Il ruolo del Collegio, mediante la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno con particolare riferimento al sistema organizzativo contabile, **permette di svolgere una fondamentale azione di carattere preventivo della crisi, facendo emergere tempestivamente i problemi.**

La vigilanza si estende **anche alla fase di gestione della crisi da parte degli amministratori**, con il potere di convocare l'assemblea in caso di inerzia degli amministratori.

Un compito fondamentale del Collegio è anche quello di **porre in evidenza l'esistenza di rischi per la continuità aziendale e proporre soluzioni agli amministratori.**

Parimenti, specifici doveri e poteri di vigilanza fanno capo al Collegio nell'ambito dei piani di risanamento ex Art. 67 l.f. e accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f..